



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL “PARCO PUBBLICO” DI VIA I TRAVERSA SAN MICHELE CON ANNESSO PARCO GIOCHI E BOUVETTE – ANNI 2017/2019.

L'anno duemilasedici, il giorno 000 del mese di 00000,

PREMESSO:

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 18/07/2016, esecutiva, sono stati dettati gli indirizzi per l'affidamento in concessione d'uso del “Parco Pubblico” di via I Traversa San Michele con annesso parco giochi e bouvette;

Che con Determinazione n. 000 del 00/00/000 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di gestione del predetto impianto, in favore della Cooperativa “=====” con sede in ===== alla via =====, come appresso rappresentata;

Che la durata della concessione è stabilita in anni tre decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione, fatto salvo il rinnovo per altri tre anni qualora sussistano le condizioni previste dal disciplinare di gara;

Che il canone annuo di concessione è determinato in € 0,00= in considerazione del fatto che l'obiettivo sociale o socio culturale di interesse comune è la ragion d'essere dell'azione commerciale della presente;

Che il valore contrattuale della concessione ammonta a € 7.000,00=, pari al canone per l'intera durata contrattuale;

Che con Determinazione n. 00 del 00/00/000 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione disciplinante l'instaurando rapporto tra l'Ente e la Ditta;

Che è stato regolarmente provveduto alla pubblicazione dell'esito di gara su: albo pretorio on-line del Comune di Piano di Sorrento e sito www.comune.pianodisorrento.na.it – link “Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti” in data 00/00/0000;

Che è stata completata con esito favorevole la verifica del possesso da parte della Ditta dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Che conseguentemente è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

Che, pertanto, può procedersi alla stipula della relativa convenzione;

Tanto premesso, tra le parti come costituite si conviene:

- **Carlo Pepe**, nato a Sant'Agello (NA) il 17/07/1951, il quale, nella veste di Funzionario Responsabile del 3° Settore, interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Piano di Sorrento, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, (C. F.: 00385130638 - P. IVA 01241391216)

E

□ =====, =====,

Si conviene quanto segue:

ART. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Affidamento – Condizioni generali

Il Comune di Piano di Sorrento (in seguito Ente), come sopra rappresentato, concede in favore della Cooperativa “=====” con sede in ===== (in seguito gestore), in persona del suo legale rappresentante innanzi costituito, il servizio di gestione del “Parco Pubblico” di via I Traversa San Michele - Piano di Sorrento - con annesso parco giochi e bouvette, alle condizioni riportate dalla presente convenzione.

Il Parco è identificato al Catasto Urbano come: Foglio 5; Particella 129 ed è costituito da un’area scoperta attrezzata a verde, caratterizzata dagli elementi tipici del giardino italiano ed avente superficie complessiva pari a circa mq 1.750.

Il Parco è caratterizzato da percorsi pedonali, da aree in cui sono installati giochi per bambini, da un locale bouvette-bar ed arredi vari.

Sono presenti nell’area a verde diverse essenze arboree.

Il locale chiosco-bar è costituito da corpo di fabbrica con struttura in conglomerato cementizio armato e solaio di copertura latero-cementizio; la superficie complessiva è pari a mq 29,70 circa è suddiviso nei seguenti ambienti:

- bar, W.C. e antibagno uomini;
- spogliatoio-antibagno e wc per il personale di servizio del bar;
- W.C. donne attrezzato anche per portatori di handicap.

Annesso al bar è situato il gazebo con copertura in tegole, avente superficie pari a mq. 24,80.

Esiste inoltre un prolungamento del sopradetto gazebo, autorizzato in maniera temporanea, con D.G. n. 240 del 10/11/2004 .

Vi sono sistemati giochi /giostrine per bambini.

Nel complesso esistono i seguenti impianti:

- area scoperta: impianti di illuminazione, fognario, di irrigazione;
- locale bar e servizi: impianto elettrico, idrico-sanitario.

Tutti gli impianti sono stati regolarmente realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia, e sono muniti delle relative certificazioni di cui alla legge 46/90, del pari tutte le strutture risultano regolarmente collaudate sotto il profilo statico.

Il gestore farà uso dell’ impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità.

Non potrà usare l’ impianto se non per gli scopi evidenziati nella presente convenzione.

ART. 3

Durata della concessione e canone

La concessione ha la durata di anni tre, con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione.

La concessione è rinnovabile per altri tre anni qualora sussistano le seguenti condizioni: a) regolarità della gestione ed assenza di sanzioni per inadempienze contrattuali nei tre anni decorsi; b) realizzazione del progetto di innovazione e di miglioramento dell’impianto approvato in sede di gara.

Il canone di concessione è determinato in € 0,00= in considerazione del fatto che l’obiettivo sociale o socio culturale di interesse comune è la ragion d’essere dell’azione commerciale della presente, nonché, degli obblighi cui il gestore è sottoposto.

ART. 4

Modalità di utilizzo dell' impianto

L' affidamento viene effettuato al fine di promuovere e realizzare attività ricreative e di svago e di far collaborare il gestore stesso alle finalità sociali dell' Ente.

Il gestore dovrà, innanzi tutto, garantire che il complesso comunale mantenga la destinazione d'uso stabilita, adottando ogni utile misura affinché venga tutelata la quiete, la fruibilità, il decoro del verde esistente, la pulizia e l'ordine, l'assenza di comportamenti che possano turbare i frequentatori del Parco o ne possano diminuirne la fruibilità.

In particolare dovranno essere rispettati i limiti consentiti di ogni forma di inquinamento acustico in modo tale da salvaguardare l'ambiente e la quiete del vicinato.

Il locale bouvette è univocamente destinato a pertinenza (fisica e funzionale) del Parco ed è da considerarsi come attrezzatura al servizio del predetto, volto ad aumentarne ed ottimizzarne la funzionalità e la fruibilità nonché a garantire la facile accessibilità ad un "punto snack" per gli utenti del parco stesso ed ai connessi servizi igienici.

L' Ente si riserva la disponibilità dell'impianto o di parte di esso per n. 15 (quindici) giorni annui per l'assegnazione in uso gratuito finalizzata allo svolgimento di particolari manifestazioni promosse o patrocinate o autorizzate dal Comune.

L' Ente per potersi avvalere delle predette disponibilità deve darne preventiva comunicazione scritta da pervenire al gestore almeno 7 (sette) giorni prima della data del primo giorno di utilizzo.

Per le disponibilità riservate all' Ente il gestore non può vantare alcun compenso o indennizzo.

ART. 5

Obblighi del gestore

Il gestore è tenuto al rigoroso rispetto degli obblighi previsti a suo carico, dal Disciplinare di Gara e dalla presente Convenzione, in ordine alla conduzione ed alla manutenzione dell'impianto e alla gestione del personale dipendente.

La gestione del complesso comunale oggetto della concessione è a totale rischio del gestore che vi provvederà mediante l'organizzazione dei propri mezzi e con proprio personale.

Il gestore ha facoltà di allestire e tenere in esercizio l'attività di bouvette/bar, riservata ai frequentatori del Parco. Non è consentita l'uso di insegna o altro mezzo di pubblicità esterna del Bar diretta al pubblico indistintamente.

Il gestore è tenuto, con spese a proprio carico, a corredare la struttura con mobili ed idonee attrezzature da bar conformi alla vigente normativa di settore, ed arredi di qualità e gusto estetico coerenti con il contesto e con il decoro architettonico dei luoghi, da sottoporre al preventivo assenso dell'Amministrazione, sentito il parere del funzionario responsabile del 3° Settore.

Detti mobili ed attrezzature alla scadenza dell'affidamento resteranno di proprietà del gestore, che sarà tenuto ad asportarli alla scadenza dell'appalto senza particolari formalità o richiesta da parte del Comune e senza obbligo di acquisto da parte del Comune. Nessun ulteriore diritto, indennizzo, contributo, indennità di avviamento sarà dovuta al concessionario per dette attività, trattandosi di concessione assolutamente gratuita.

E' fatto obbligo al gestore di esporre le tabelle ben visibili riportanti il tariffario di categoria per consumazioni al banco; per quelle effettuate ai tavoli sarà consentita l'applicazione della maggiorazione per il servizio come per legge.

E' fatto obbligo al gestore di rispettare scrupolosamente i limiti di emissioni sonore anche connesse all'eventuale utilizzo di giochi elettronici e similari, il cui utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Settore III.

Per l'esercizio della predetta attività, il gestore deve essere munito dei requisiti di legge e dei titoli abilitanti.

Il gestore ha piena facoltà di attrezzare ed utilizzare gli spazi in concessione secondo il suo programma di

attività.

Il gestore ha l'obbligo di volturare a suo carico i contratti di approvvigionamento delle forniture idriche ed elettriche. Le spese di voltura sono a totale ed esclusivo onere del gestore.

Sino alla voltura dei contratti, il gestore è tenuto a rimborsare all' Ente le spese di fornitura dietro rendicontazione periodica a cura del Responsabile del 3° Settore. Il rimborso dovrà essere eseguito entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna della rendicontazione.

Sono a carico del gestore le spese di eventuale attivazione del collegamento telefonico e telematico.

Il gestore, quale corrispettivo per la gestione di cui trattasi, ha l'obbligo:

1. di rispettare il vincolo di destinazione del complesso comunale, come esplicitato all'art. 2;
2. di garantire il libero accesso alla struttura oggetto della gestione, non essendo tale accesso in alcun modo correlabile all'esercizio dell'attività di somministrazione esercitabile nel pertinente locale bouvette/bar; in tal senso il gestore dovrà provvedere all'apertura, chiusura e guardiania dell'area a verde per l'intero anno solare, rispettando i seguenti orari di funzionamento, che vanno esposti al pubblico all'esterno del parco:
 - periodo dal 1° aprile al 30 settembre : 9.00 / 13.00 e 15.00 / 22.00;
 - periodo dal 1° ottobre al 30 marzo : 10.00 / 13.00 e 15.00 / 19.00.

Al di fuori degli orari sopra indicati **la struttura dovrà rimanere assolutamente chiusa al pubblico.**

Negli orari di apertura del complesso comunale dovrà essere assicurato il funzionamento della pertinente bouvette.

3. di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, a sua cura e spese, del complesso comunale, assicurandone un aspetto decoroso e mantenendo in perfetta efficienza gli impianti e le strutture ivi ubicati.
4. di assumere tutte le misure per la prevenzione degli incendi e degli infortuni, dotandosi delle necessarie autorizzazioni in ossequio alle vigenti disposizioni legislative in merito alla sicurezza di locali ed aree aperte al pubblico e alla sicurezza del lavoro.
5. di curare le aree a verde mantenendo in perfetta efficienza le aiuole e le essenze in genere esistenti nel complesso; in particolare si specifica che è obbligo del gestore provvedere a tutte le attività per la conservazione e la manutenzione delle essenze presenti nel complesso in particolare sono a carico del gestore tutte le spese per l'acquisto degli attrezzi da giardinaggio e di quant'altro occorra per il perfetto funzionamento del servizio; come l'acquisto dei concimi, dei diserbanti e degli antiparassitari necessari per la manutenzione e la perfetta cura dell'area a verde; sono pure a carico del gestore le sementi per la ricostruzione del prato.
6. di provvedere costantemente alla pulizia di tutti gli spazi ed aree affidati in gestione, nonché alla pulizia e disinfezione quotidiana dei servizi igienici ubicati nel locale bouvette/bar, nonché ancora allo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani conformemente al sistema di raccolta integrata dei rifiuti attuato dall'Amministrazione Comunale.
7. di rendere il complesso comunale un luogo di svago e di attrazione anche con organizzazione di manifestazioni ricreative e/o culturali e/o sociali, con l'organizzazione di feste a carattere privato, garantendo, in tale caso, che l'organizzazione e la partecipazione siano effettuate all'interno di uno spazio delimitato e non intralcino l'uso pubblico del parco. Le manifestazioni che il gestore intende organizzare devono essere comunicate al funzionario responsabile del III settore con programma a carattere stagionale e dallo stesso assentite, eventuali manifestazioni non rientranti nel programma dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione ai fini della eventuale autorizzazione allo svolgimento. Per tutte le attività, le manifestazioni e le feste private organizzate all'interno del parco è fatto obbligo al gestore di rispettare la destinazione d'uso del parco, la fruibilità pubblica del medesimo, la quiete pubblica come disciplinato nei precedenti artt. 4). e 5). ed il decoro e tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione. E' consentita l'installazione di apparecchiature audiovisive per la visione di eventi

di interesse culturale e sociale. Dell'installazione ne dovrà essere data debita comunicazione scritta al concedente. Tutti gli oneri sono a carico esclusivo del concessionario. E' fatto obbligo al concessionario, altresì, di comunicare preventivamente al concedente gli eventi e i programmi televisivi, al fine di acquisire autorizzazione dal Funzionario Responsabile del Settore III, per i quali intende organizzare momenti di aggregazione e partecipazione del pubblico, compatibilmente con la destinazione del parco.

8. di sostenere tutte le spese di fornitura, installazione contatori, esercizio e consumi per la gestione del complesso comunale (acqua, energia elettrica, telefono, attrezzi, materiali, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, pulizia e varie). Si precisa che nessuna spesa suddetta potrà essere rimborsata dal Comune in corso di gestione o al termine di essa.

Il gestore ha la facoltà di apportare al complesso del Parco pubblico, così come consegnato, tutte le ulteriori migliorie ritenute necessarie per ottimizzare le funzionalità, aumentare la fruizione e conseguentemente aumentare la redditività; a tal fine dovrà presentare al Comune idoneo progetto esecutivo dell'opera di miglioramento/proposta, opera che potrà essere eseguita solo previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale proprietaria.

Tutte le opere di miglioria rimangono di esclusiva proprietà del Comune e sulle stesse, per espressa pattuizione, il gestore non avrà alcun titolo per richiesta di indennizzo, diritti di miglioria, rimborsi e quant'altro.

Il Comune ha la facoltà di apportare al complesso, così come consegnato, tutte le ulteriori migliorie e/o modifiche ritenute opportune per ottimizzarne la funzionalità. A tal fine non sarà necessario acquisire alcuna autorizzazione dal gestore.

Nel caso in cui il Comune proprietario debba provvedere all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili sul complesso oggetto della gestione, il rapporto contrattuale verrà sospeso per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, senza che il gestore potrà accampare alcun indennizzo.

Inoltre, il gestore è tenuto al puntuale e regolare adempimento delle scritture contabili e fiscali prescritte in relazione alle attività ad oggetto della presente convenzione, con esonero dell'Ente da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali inadempienze.

ART. 7

Modalità ricreative e pubblicitarie

Il gestore ha la facoltà, oltre che dell'uso dell'impianto di cui al precedente art. 6, anche di organizzare iniziative particolari per il tempo libero e ricreative, nonché manifestazioni varie, sempre che siano compatibili con la struttura e la disponibilità degli spazi, previa comunicazione al Funzionario Responsabile del 3° Settore e relativa autorizzazione.

ART. 8

Divieto di sub-concessione

E' fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificarne le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa ed il risarcimento a carico del gestore di tutti i danni e spese eventualmente causati all'Ente.

ART. 9

Personale

Per la gestione dell'impianto, il gestore si avvale dell'organizzazione del personale e/o soci indicati nell'apposita relazione presentata in sede di gara: art. 12 – punto 3). del Disciplinare di gara .

Il personale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità fisica, sanitaria, o di altra natura occorrenti e prescritti per legge in relazione alle specifiche mansioni cui è adibito.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardo e corretto verso gli utenti.

Il gestore si impegna ad adottare gli opportuni provvedimenti verso quei dipendenti che non usassero siffatto contegno, fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio o comportamento scorretto o riprovevole.

Al personale dipendente dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Saranno ad esclusivo carico del gestore gli oneri fiscali, assicurativi e previdenziali relativi al personale preposto alla gestione del servizio, nonché qualunque altra spesa di gestione. Tale personale non avrà alcun titolo per essere assunto alle dipendenze del Comune di Piano di Sorrento.

In caso di inottemperanza accertata dall' Ente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l' Ente stesso, previa attivazione della procedura di contestazione e discolpa di cui all'art. 11, potrà inibire in tutto o in parte le attività oggetto della gestione, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato la piena ottemperanza agli obblighi in questione da parte del gestore. Ove l'inottemperanza si protragga oltre il termine indicato nel provvedimento che rigetta le osservazioni a discolpa, l' Ente applicherà la sanzione di cui all'art. 11.

In caso di ulteriore inottemperanza, continuata e reiterata, l' Ente potrà attivare la procedura di risoluzione della convenzione.

Il gestore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Il personale in servizio presso l' impianto dovrà essere identificabile dagli utenti; all'uopo dovrà indossare indumenti atti all'immediata identificazione e cartellino identificativo.

ART. 10

Garanzie assicurativa e contrattuale - infortuni e danni

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nell'espletamento delle attività di cui sopra, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte del Comune, salvo gli interventi a suo favore di società assicuratrici.

Egli è tenuto a stipulare contratto di assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile secondo i seguenti massimali:

- Responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00= per ogni sinistro qualunque sia il numero di persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col limite di:
 - € 500.000,00= per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
e di:
 - € 500.000,00= per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.
- Rischio incendio: capitale assicurato pari a € 200.000,00=.

Le predette polizze indicizzate dovranno avere la durata pari a quella della concessione e dovranno essere depositate in copia presso gli uffici comunali prima della stipula della convenzione, nella quale dovranno essere dettagliatamente specificati gli estremi.

Il Comune è esente da qualsiasi responsabilità imputabile al gestore per i danni arrecati anche al patrimonio oggetto della concessione.

Il gestore, al fine di tenere indenne l' Ente, per l' intero periodo della concessione, da ogni danno a cose e persone (utenti, soci, ecc.) provocati nell' espletamento dell' attività, presenta:

- a) - polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi contratta con la società di assicurazione =====: polizza n. 000000 del 00/00/000, valida sino al 00/00/000, con rinnovo annuale sino alla scadenza della concessione;
- b) - polizza assicurativa contro incendio contratta con la società di assicurazione =====: polizza n. 000000 del 00/00/0000, valida sino al 00/00/0000, con rinnovo annuale sino alla scadenza della concessione;

Le predette polizze costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 11

Sanzioni - Risoluzione - Revoca

In caso di inadempienze contrattuali, il Responsabile del III Settore provvederà alla formale contestazione, assegnando un termine massimo di giorni cinque dalla ricezione per l'esecuzione dell'adempimento.

Qualora l'inadempienza dovesse persistere, il Responsabile applicherà, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e dell'art. 7-bis, comma 1, D. lgs 267/2000, una sanzione amministrativa da € 100,00= a € 500,00=, commisurata alla gravità dell' inadempienza stessa.

Per le più gravi infrazioni e per i casi di recidiva, nonché in caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente art. 5), il Comune, con la procedura di cui sopra, potrà comminare penalità da un minimo di € 1.000,00= fino ad un massimo di € 10.000,00=, salvo che la gravità dell'infrazione o inadempienza, in via di recidiva, non comporti la risoluzione del contratto.

ART. 12

Controlli

L' Ente si riserva il diritto di effettuare, senza preavviso, ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli impianti e delle attrezzature, e di ordinare le riparazioni e le manutenzioni ritenute necessarie.

Il gestore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e i controlli dell' Ente e di eseguire gli interventi che gli verranno prescritti, per garantire il buono stato di conservazione e di manutenzione della struttura.

ART. 13

Lavori e modifiche all' impianto

E' preciso obbligo del concessionario munirsi di tutti i titoli abilitativi, ove previsti, in particolare sotto il profilo edilizio e paesaggistico, per la realizzazione del progetto di innovazione e di miglioramento della struttura, eventualmente proposto in sede di gara.

Acquisiti gli eventuali titoli abilitativi, il progetto deve essere ultimato entro il termine massimo di due mesi dalla data di consegna dell'impianto come indicato dall'art. 6, comma a). del Disciplinare di gara.

In caso di interventi non autorizzati o non previsti dalla presente convenzione è fatto obbligo al gestore del ripristino immediato delle condizioni originarie.

L' Ente, dal canto suo, in qualunque momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni consecutivi da notificarsi al gestore, potrà dare corso ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria, nonché apportare alla struttura tutte le modifiche che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile all' Ente, la struttura dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal gestore all' Ente, fatta salva la protrazione del termine di scadenza della gestione per il periodo di eventuale indisponibilità dell' impianto.

ART. 14

Protocollo di Legalità

In ottemperanza a quanto prescritto dal protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto in data 01/08/2007, il gestore si impegna a rispettare quanto prescritto dalle seguenti clausole:

- 1) *Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*
- 2) *A denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 8richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere)*

- 3) *A segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*
- 4) *Di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora prestazioni al momento eseguite; le predetti penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*
- 5) *Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.*
- 6) *Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

Inoltre, il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3, comma 8, Legge 13.08.2010, n. 136, e s.m.i..

Il presente contratto deve ritenersi espressamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Il gestore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 15

Clausole di legalità ex L.R. n. 2/2007

Il gestore assume formale impegno a rispettare e far rispettare le seguenti ulteriori clausole in materia di legalità:

- A) - art. 51 L.R. n. 3/2007 "*Clausole contrattuali speciali*";
- B) - art. 52 L.R. n. 3/2007 "*Tutela dei lavoratori*", assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l'appaltatore;
- C) - art. 53 L.R. n. 3/2007 "*Disposizioni in materia di sicurezza*".

La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all'uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 16

Valutazione di impatto criminale

- A) Secondo quanto previsto all'art. 19 del Regolamento di attuazione della L.R. 27/02/2007, n. 3 "*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania*", che qui si intende integralmente trascritto, la Ditta assume il formale impegno a rispettare e far rispettare quanto segue:

- ❑ obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della L.R. n. 3/07.

Ciò al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;

Al proposito, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

- B) Ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della L.R. 27/02/2007, n. 3 "*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania*", tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

La mancata osservanza degli obblighi derivanti delle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 17

Controversie

Per qualsiasi controversia, ove le parti non trovino bonario componimento, si ricorrerà all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente - Foro di Torre Annunziata. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 18

Riconsegna impianto

Alla scadenza del periodo di affidamento, il gestore riconsegnerà l'impianto all'Ente. Della riconsegna sarà redatto verbale sottoscritto dal Funzionario Responsabile del Settore III e dal gestore, riportante lo stato d'uso dell'immobile.

ART. 19

Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si rimettono ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di concessione di servizio e di attività.

ART. 20

Trattamento dei dati personali

Il Comune di Piano di Sorrento, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, informa l' Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 21

Clausola finale

La presente convenzione consta di n. 10 pagine, compresa la presente.

IL GESTORE

IL FUNZIONARIO
